

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2001

relativa al riconoscimento dell'«Hellenic Register of Shipping» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 94/57/CE del Consiglio*[notificata con il numero C(2001) 4218]***(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/890/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime ⁽¹⁾, da ultimo modificata dalla direttiva 97/58/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

viste le lettere del 3 e 30 agosto 2001 del ministero greco della Marina mercantile con le quali si chiede il riconoscimento dell'«Hellenic Register of Shipping» (HRS) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 (riconoscimento limitato),

considerando quanto segue:

- (1) Il riconoscimento limitato a tre anni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 94/57/CE è un riconoscimento concesso ad organismi (società di classificazione) che soddisfano tutti i criteri diversi da quelli stabiliti ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» dell'allegato, ma che è limitato nel tempo e nella portata affinché gli organismi in questione acquisiscano esperienza.
- (2) Nella prospettiva del riconoscimento, la Commissione ha effettuato una valutazione dell'HRS tra il 4 e il 6 settembre 2001 nella sede di questo organismo al Pireo sulla base degli elementi di prova presentati dall'amministrazione greca e dallo stesso HRS. Nella valutazione la Commissione ha tenuto conto delle risultanze di altre recenti ispezioni effettuate presso gli uffici dell'HRS (nei giorni 26 e 30 marzo 2001 al Pireo e il giorno 2 aprile 2001 presso l'ufficio di Nicosia, a Cipro). In base agli

elementi acquisiti, la Commissione ha accertato che l'HRS possiede tutti i requisiti prescritti dalla citata direttiva diversi da quelli di cui ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» dell'allegato.

- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 7 della direttiva 94/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'«Hellenic Register of Shipping» è riconosciuto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 94/57/CE per un periodo di tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti del riconoscimento sono limitati alla Grecia.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2001.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 274 del 7.10.1997, pag. 8.